SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

(N. 448)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUZARI, CERAMI, ARCUDI, LA ROSA, ZONCA e SALARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1969

Estensione ai dipendenti fuori ruolo dello Stato di norme della legge 12 marzo 1968, n. 270, recante la sistemazione in ruolo del personale a contratto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo

Onorevoli Senatori. — La situazione in atto dei dipendenti fuori ruolo dello Stato si presenta, sotto il profilo economico, particolarmente precaria.

Questo personale, cui sono affidati lavori di istituto gravosi, percepisce una retribuzione commisurata ai coefficienti 187 per i laureati, 155 per i diplomati, 144 e 136, senza per la verità alcuna giustificazione anche in relazione ai precetti costituzionali che stabiliscono che la retribuzione deve avere a parametro quella corrente per prestazioni simili tra loro.

In particolare poi tra questo personale si trova quello proveniente da enti pubblici che ha avuto, per effetto di varie leggi particolari, trattamento diverso.

Così ad esempio, mentre al personale dell'EAM è stato riconosciuto non solo il servizio prestato, ma anche il trattamento economico pregresso e l'inquadramento in relazione al grado e alle funzioni rivestite presso l'ente di appartenenza, e al personale a contratto della Presidenza del Consiglio sono state almeno date alcune modeste agevolazioni: al personale proveniente da altri enti o assunto in virtù di norme particolari è stato negato qualsiasi ricono-

scimento del servizio prestato e delle funzioni svolte.

Personale che aveva diligentemente servito l'Amministrazione pubblica anche per periodi superiori ai quindici anni, si è così visto inquadrare come fuori ruolo al coefficiente indicato prima.

Tutto ciò è profondamente ingiusto, crea situazioni di privilegio, ed evidentemente ha creato situazioni drammatiche per i dipendenti che si sono improvvisamente trovati a percepire meno della metà di quanto da anni percepivano e su cui avevano fondato il proprio tenore di vita.

L'estensione delle norme della legge 12 marzo 1968, n. 270, ad avviso dei proponenti, è il minimo che si debba fare per questi dipendenti affinchè almeno le più gravi sperequazioni vengano a cessare.

Se questo non risolve interamente il problema economico, dà loro perlomeno la possibilità di inserirsi nell'apparato statale con la dignità che loro spetta per effetto del lungo servizio prestato e dell'esperienza acquisita e dà loro il mezzo di essere utilizzati più utilmente.

Il fatto inoltre che il personale in questione sia già in servizio tra quello non di

LEGISLATURA V — DISEGNI D1 LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ruolo e che il suo passaggio in ruolo avviene in rapporto alle vacanze di organico, non comporta alcun onere particolare tenuto conto della effettiva situazione dei ruoli dei Ministeri interessati.

Si chiede quindi l'approvazione del disegno di legge che non ha valore innovativo rifacendosi a leggi esistenti la cui estensione a tutto il personale trova fondamento in evidenti ragioni di giustizia e di metodo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale assunto fuori ruolo dello Stato per effetto di leggi e in dipendenza dello scioglimento di enti pubblici e che sia in servizio dal 30 settembre 1968 si applicano le norme della legge 12 marzo 1968, n. 270, con le seguenti modificazioni.

Art. 2.

Agli inquadramenti in ruolo si provvede con decreto del Ministro presso il cui Dicastero il personale presta servizio con le modalità previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 3 e dagli articoli 4 e 6 della legge 12 marzo 1968, n. 270, sostituendosi al termine « a contratto » quello « non di ruolo ».

La norma del secondo comma dell'articolo 4 si applica limitatamente al periodo intercorrente tra la data del 12 marzo 1968 e quella dell'inquadramento in ruolo.

Art. 3.

Ai fini dell'anzianità in servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è riconosciuto il periodo di servizio prestasto presso l'ente pubblico di provenienza. Il collocamento in ruolo è disposto in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei ruoli di appartenenza.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.